

Determinazione del Dirigente del Servizio Qualità dell'Aria e Risorse Energetiche

N. 15-2884/2015

Oggetto: *Riesame dell'Autorizzazione Integrata Ambientale
art. 29-octies del D.Lgs. 3 aprile 2006 n. 152.*

| | |
|--------------------|--|
| Impresa: | Eni S.p.A Divisione Refining & Marketing |
| Stabilimento di: | Robassomero |
| Sede Legale: | Piazzale E. Mattei 1 Roma |
| Sede Operativa: | Via Bruno Buozzi 3 Robassomero |
| Attività | codice 4.1a – <i>Fabbricazione di prodotti chimici organici, e in particolare idrocarburi semplici (lineari o anulari, saturi o insaturi, alifatici o aromatici);</i> codice 4.1b – <i>Fabbricazione di prodotti chimici organici, e in particolare idrocarburi ossigenati, segnatamente alcoli, aldeidi, chetoni, acidi carbossilici, esteri e miscele di esteri, acetati, eteri, perossidi e resine epossidiche;</i> codice 4.1c – <i>Fabbricazione di prodotti chimici organici, e in particolare idrocarburi solforati;</i> |
| Posizione Impresa: | 006774 |
| P. IVA: | 00484960588 |

IL DIRIGENTE

PREMESSO CHE:

- con Determinazione del Dirigente n. 27-386698/2007 del 4 aprile 2007 l'Impresa in oggetto è stata autorizzata all'esercizio della seguente attività IPPC:
 - **codice 4.1a** – *Fabbricazione di prodotti chimici organici, e in particolare idrocarburi semplici (lineari o anulari, saturi o insaturi, alifatici o aromatici);*

- **codice 4.1b** – *Fabbricazione di prodotti chimici organici, e in particolare idrocarburi ossigenati, segnatamente alcoli, aldeidi, chetoni, acidi carbossilici, esteri e miscele di esteri, acetati, eteri, perossidi e resine epossidiche;*
- **codice 4.1c** – *Fabbricazione di prodotti chimici organici, e in particolare idrocarburi solforati;*
- in data 11 aprile 2014 è entrato in vigore il D.Lgs. 4 marzo 2014 n. 46 “Attuazione della direttiva 2010/75/UE relativa alle emissioni industriali (prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento)” che ha modificato il D.Lgs. 152/06 in materia di Autorizzazione Integrata Ambientale;
- con l’entrata in vigore del D.Lgs. 46/2014 non è più contemplato il rinnovo periodico dell’Autorizzazione integrata ambientale, sostituito dal riesame dell’autorizzazione da parte dell’autorità competente che, salvo gli altri casi definiti dall’art. 29-octies del D.Lgs. 152/06, deve essere comunque disposto entro 10 (oppure 12, o 16) anni dal rilascio dell’autorizzazione o dall’ultimo riesame effettuato sull’intera installazione;
- in data 30 aprile 2013 (prot. n. 78343) il Gestore dell’installazione in oggetto ha presentato domanda ai sensi dell’art. 29-octies del D.Lgs. 152/06 ai fini del rinnovo dell’Autorizzazione Integrata Ambientale;
- l’Autorizzazione Integrata Ambientale (abbreviata in AIA) è il provvedimento che autorizza l’esercizio di un’installazione o di parte di esso a determinate condizioni che devono garantire che l’installazione sia conforme ai requisiti previsti nella Direttiva “IED” 2010/75/UE relativa alle industriali (prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento), attualmente recepita in Italia dalla Parte II del D.Lgs. 3 aprile 2006 n. 152 recante “*Norme in materia ambientale*”;
- ai sensi dell’art. 29-octies del D.Lgs 152/06, l’autorità competente riesamina l’Autorizzazione Integrata Ambientale confermando o aggiornando le relative condizioni;
- il Gestore dell’installazione ha provveduto a versare l’importo definito dal D.Interm. del 24 Aprile 2008 per le spese sostenute per effettuare i rilievi, gli accertamenti e i sopralluoghi necessari per l’istruttoria;

ESAMINATO:

- la documentazione presentata dall’Impresa in allegato all’istanza di rinnovo e alla successiva integrazione, trasmessa con nota del 27 novembre 2013 (prot. n. 200370);
- i seguenti documenti di riferimento dell’IPPC Bureau di Siviglia sulle migliori tecniche disponibili per la prevenzione integrata dell’inquinamento:

- Reference Document on Best Available Techniques for the Refining of Mineral Oil and Gas (Luglio 2003);
- Reference Document on the application of Best Available Techniques to Industrial Cooling Systems (Dicembre 2001);
- Reference Document on Best Available Techniques in Common Waste Water and Waste Gas Treatment/Management Systems in the Chemical Sector (Febbraio 2003);
- Reference Document on Best Available Techniques on Emissions from Storage (Luglio 2006);
- Reference Document on Monitoring of emissions from IED-installations (Luglio 2003);

ACQUISITI:

- i pareri delle altre amministrazioni competenti in materia ambientale, nonché le osservazioni degli altri Servizi della Provincia di Torino (ora Città Metropolitana di Torino), pervenuti nel corso della riunione della Conferenza di Servizi tenutasi il 27 novembre 2013 e convocata ai sensi dell'art. 29-quater, comma 5 del D.Lgs 152/2006 con nota del 28 ottobre 2013 (prot. n. 179190);
- copia del Certificato n. CERT-018-1999-AE-TRI-SINCERT rilasciato in data 4 dicembre 2013 da Det Norske Veritas Certification B.V. attestante la conformità del Sistema di Gestione Ambientale dell'azienda Eni S.p.A Divisione Refining & Marketing – Stabilimento di Robassomero ai requisiti della norma UNI EN ISO 14001:2004.

RILEVATO CHE:

- l'Azienda ha realizzato gli interventi previsti nell'AIA;

VALUTATO:

- le considerazioni ed il confronto delle tecniche impiegate dal Gestore nell'esercizio della propria attività con le migliori tecniche disponibili per il comparto produttivo in esame;

DATO ATTO CHE:

- ai sensi di quanto disposto dall'art. 1, comma 16, della L. n. 56 del 7 aprile 2014, "il 1° gennaio 2015 le Città Metropolitane subentrano alle Province omonime e succedono ad esse in tutti i rapporti attivi e passivi e ne esercitano le funzioni";

- dal 1 gennaio 2015, pertanto, la Città Metropolitana di Torino è subentrata alla Provincia di Torino.

VISTI:

- la Direttiva 2010/75/UE del 24 novembre 2010, del Parlamento europeo e del Consiglio, relativa alle emissioni industriali (prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento);
- l'art. 1 della L. n. 56 del 7 aprile 2014;
- il D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152: "Norme in materia ambientale";
- la vigente normativa in materia di rifiuti, inquinamento atmosferico, idrico, acustico e del suolo;
- il D.Lgs. n. 112 del 31 marzo 1998: conferimento di funzioni e compiti amministrativi dallo Stato alle Regioni ed agli Enti Locali;
- la L.R. n. 44 del 26 aprile 2000 con la quale sono state approvate disposizioni normative per l'attuazione del D.Lgs. n. 112/98;
- la D.G.P. n. 112-41183/01 del 20 febbraio 2001 inerente le nuove funzioni amministrative conferite alla Provincia dal D.Lgs. 112/98 e dalla L.R. 44/00;
- la D.G.R. n. 65-6809 del 29 luglio 2002 avente ad oggetto "Autorità competente al rilascio dell'Autorizzazione Integrata Ambientale disciplinata dal D.Lgs. 372/99. Criteri per la determinazione del calendario delle scadenze per la presentazione delle domande previsto dall'art. 4, c. 3, del D.Lgs. 372/99 e prime indicazioni per l'ordinato svolgimento delle attività finalizzate al rilascio dell'autorizzazione";
- il Decreto Interministeriale del 24 aprile 2008 concernente le modalità, anche contabili, e tariffe da applicare in relazione alle istruttorie ed ai controlli previsti dal decreto legislativo 18 febbraio 2005, n. 59 (G.U. 222 del 22 settembre 2008);
- la D.G.R. n. 85-10404 del 22 dicembre 2008, concernente l'adeguamento delle tariffe da applicare per la conduzione delle istruttorie di competenza delle Province e dei relativi controlli di cui all'art. 7 comma 6 del D.Lgs. 59/05;

CONSIDERATO CHE:

- sulla base delle risultanze dell'istruttoria tecnica l'installazione in esame può ritenersi conforme ai requisiti della Parte II del D.Lgs. 152/06 per la riduzione e la prevenzione integrate dell'inquinamento ed in particolare le tecniche impiegate dal Gestore nell'esercizio della propria attività risultano compatibili con le migliori tecniche disponibili per il comparto produttivo in esame, consentendo il rispetto dei valori limite di emissione ad esse associati;

- alla luce di quanto sopra esposto, sussistano le condizioni per riesaminare l'Autorizzazione Integrata Ambientale dell'Azienda Eni S.p.A Divisione Refining & Marketing ai sensi dell'art. 29-octies del D.Lgs. 152/06, confermando e in parte aggiornando le condizioni dell'autorizzazione in essere;

ATTESO:

- che la competenza all'adozione del presente provvedimento spetta al Dirigente ai sensi dell'art. 107 del Testo Unico delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali approvato con D.Lgs. 18/08/2000 n. 267 e dell'art. 35 dello Statuto Provinciale;

visti gli articoli 41 e 44 dello Statuto Provinciale;

- DETERMINA -

1. di riesaminare l'Autorizzazione Integrata Ambientale dell'Impresa Eni S.p.A Divisione Refining & Marketing ai sensi e per gli effetti dell'art. 29-octies, comma 1, del D.Lgs. 152/2006, per l'esercizio, presso l'impianto sito in Via Bruno Buozzi 3 nel Comune di Robassomero, dell'attività IPPC:
 - **codice 4.1a** – *Fabbricazione di prodotti chimici organici, e in particolare idrocarburi semplici (lineari o anulari, saturi o insaturi, alifatici o aromatici);*
 - **codice 4.1b** – *Fabbricazione di prodotti chimici organici, e in particolare idrocarburi ossigenati, segnatamente alcoli, aldeidi, chetoni, acidi carbossilici, esteri e miscele di esteri, acetati, eteri, perossidi e resine epossidiche;*
 - **codice 4.1c** – *Fabbricazione di prodotti chimici organici, e in particolare idrocarburi solforati;*
2. di subordinare, ai sensi dell'art. 29-sexies del D.Lgs. 152/06, l'Autorizzazione Integrata Ambientale al rispetto delle condizioni stabilite nell'Allegato A, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, contenente le prescrizioni, i valori limite alle emissioni, i parametri e le misure tecniche equivalenti con riferimento all'applicazione delle migliori tecnologie disponibili, nonché i requisiti di controllo delle emissioni;
3. che l'Allegato A sostituisce ogni altra disposizione contenuta nella precedente autorizzazione di cui alla D.D. n. 27-386698/2007 del 4 aprile 2007 e nei successivi

aggiornamenti;

4. che ai sensi dell'art. 29-octies, comma 5, del D.Lgs. 152/06, il gestore dovrà presentare domanda di riesame del presente provvedimento di Autorizzazione Integrata Ambientale entro **dodici anni** a decorrere dalla data di emanazione dello stesso, ovvero dell'ultimo successivo riesame sull'intera installazione eventualmente effettuato;
5. di stabilire che l'ARPA Piemonte effettui gli accertamenti previsti dall'art. 29-decies del D.Lgs. 152/06 con onere a carico del Gestore;

- EVIDENZIA -

- che il presente provvedimento deve essere sempre custodito presso l'impianto;
- che la presente autorizzazione non esonera dal conseguimento delle altre autorizzazioni, o provvedimenti comunque denominati, di competenza di altre autorità, previsti dalla normativa vigente per l'esercizio delle attività in oggetto;
- che sono fatte salve tutte le disposizioni previste dalla normativa vigente in materia di gestione dei rifiuti, laddove non già richiamate nel presente provvedimento;
- che, ai sensi dell'art. 29-octies del D.Lgs. 152/06, il presente provvedimento può essere oggetto di riesame da parte della Città Metropolitana di Torino, quale autorità competente, anche su proposta delle altre amministrazioni competenti in materia ambientale;
- che le eventuali modifiche all'installazione successive al presente atto saranno gestite dall'autorità competente a norma dell'art. 29-nonies, comma 1 del D.Lgs. 152/06;
- che il Gestore è a tenuto ad informare la Città Metropolitana di Torino e l'A.R.P.A. in merito ad ogni nuova istanza presentata per l'installazione ai sensi della normativa in materia di prevenzione dei *rischi di incidente rilevante*, in materia di *valutazione di impatto ambientale* e in materia *urbanistica*, preventivamente alla *realizzazione degli interventi previsti*;
- che copia del presente provvedimento e dei dati relativi ai controlli delle emissioni richiesti, saranno messi a disposizione del pubblico per la consultazione presso lo Sportello Ambiente della Città Metropolitana di Torino e sul sito internet istituzionale della Città Metropolitana di Torino;

- INFORMA -

che copia del presente provvedimento viene trasmesso al Comune di Robassomero, all'ARPA Piemonte e all'ASL TO4.

Avverso alla presente Determinazione è ammesso ricorso innanzi al TAR Piemonte nel termine perentorio di 60 giorni dalla data di ricevimento del presente atto.

Il presente provvedimento non comporta oneri di spesa a carico della Città Metropolitana di Torino e pertanto non assume rilevanza contabile.

Torino, 3 febbraio 2015

Il Dirigente del Servizio
Qualità dell'Aria e Risorse Energetiche
Dott. Francesco Pavone

INDICE DELL'ALLEGATO A

| | |
|--|-----------|
| 1. ATTIVITA' PRODUTTIVA..... | 10 |
| 2. CONDIZIONI GENERALI..... | 12 |
| 3. MODIFICHE DELL'INSTALLAZIONE..... | 14 |
| 4. EMISSIONI IN ATMOSFERA | 15 |
| 4.1. <i>LIMITI DI EMISSIONE.....</i> | <i>15</i> |
| 4.2. <i>GESTIONE E MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI.....</i> | <i>17</i> |
| 4.3. <i>PUNTI DI EMISSIONE E CONVOGLIAMENTO DEGLI EFFLUENTI.....</i> | <i>18</i> |
| 4.4. <i>MONITORAGGIO E CONTROLLO.....</i> | <i>19</i> |
| TABELLA 1: <i>METODI DI CAMPIONAMENTO ED ANALISI</i> | <i>20</i> |
| 4.5. <i>QUADRO EMISSIONI IN ATMOSFERA</i> | <i>21</i> |
| 5. EMISSIONI NELLE ACQUE..... | 25 |
| 5.1. <i>SITUAZIONE ESISTENTE ALL'ATTO DELL'AUTORIZZAZIONE.....</i> | <i>25</i> |
| 5.1.1. <i>APPROVVIGIONAMENTO IDRICO.....</i> | <i>25</i> |
| 5.1.2. <i>SCARICO DI ACQUE REFLUE.....</i> | <i>25</i> |
| 5.2. <i>PRESCRIZIONI GENERALI.....</i> | <i>26</i> |
| 5.3. <i>PIANO DI MONITORAGGIO E CONTROLLO.....</i> | <i>27</i> |
| TABELLA 1: <i>PIANO DEI CONTROLLI ANALITICI DEI REFLUI SCARICATI IN ACQUE SUPERFICIALI.....</i> | <i>28</i> |
| TABELLA 2: <i>PIANO DEI MONITORAGGI ANALITICI DEL SISTEMA DI TRATTAMENTO ACQUE REFLUE.....</i> | <i>30</i> |
| 5.4. <i>ACQUE METEORICHE DI DILAVAMENTO E DI LAVAGGIO</i> | <i>31</i> |
| 5.5. <i>BILANCIO IDRICO.....</i> | <i>31</i> |
| 6. GESTIONE DEI RIFIUTI E DELLE MATERIE PRIME..... | 31 |
| 7. PROTEZIONE DEL SUOLO E DELLE ACQUE SOTTERRANEE..... | 33 |
| 8. EMISSIONI SONORE | 34 |
| 9. SICUREZZA E PREVENZIONE DEI RISCHI DI INCIDENTI RILAVANTI..... | 34 |
| TABELLA 1: <i>SOSTANZE PERICOLOSE DETENUTE IN STABILIMENTO.....</i> | <i>35</i> |
| 10. COMUNICAZIONI AGLI ENTI E REPORT | |

| | |
|---|-----------|
| AMBIENTALE..... | 36 |
| <i>TABELLA 10.1 – COMUNICAZIONI PERIODICHE AGLI ENTI.....</i> | <i>36</i> |
| <i>TABELLA 10.2 – ALTRE COMUNICAZIONI.....</i> | <i>36</i> |
| <i>TABELLA 10.3 – CONTENUTI DEL REPORT AMBIENTALE</i> | <i>38</i> |

ALLEGATO A

1. ATTIVITA' PRODUTTIVA

| | |
|---|--|
| <p>codice 4.1a – <i>Fabbricazione di prodotti chimici organici, e in particolare idrocarburi semplici (lineari o anulari, saturi o insaturi, alifatici o aromatici);</i></p> <p>codice 4.1b – <i>Fabbricazione di prodotti chimici organici, e in particolare idrocarburi ossigenati, segnatamente alcoli, aldeidi, chetoni, acidi carbossilici, esteri e miscele di esteri, acetati, eteri, perossidi e resine epossidiche;</i></p> <p>codice 4.1c – <i>Fabbricazione di prodotti chimici organici, e in particolare idrocarburi solforati;</i></p> | <p>Capacità massima di impianto</p> <p>74000 t/anno</p> |
|---|--|

Il **ciclo produttivo** dello stabilimento è così articolato:

Impianto OCP (Olefin Copolymer):

- arrivo mediante autocarri o autobotti delle materie prime;
- stoccaggio materie prime all'interno dei magazzini o degli appositi serbatoi;
- masticatore e miscelatore;
- stoccaggio prodotti finito;
- infustaggio e spedizione.

Impianto CaS (Solfonato di Calcio):

- arrivo mediante autocarri o autobotti delle materie prime;
- stoccaggio materie prime all'interno dei magazzini o degli appositi serbatoi;
- reattori, stripper e filtri;
- recupero solventi;

- stoccaggio prodotti finito;
- blending e spedizione.

Impianto PMA (Polimetacrilati):

- arrivo mediante autocarri o autobotti delle materie prime;
- stoccaggio materie prime all'interno dei magazzini o degli appositi serbatoi;
- stripper;
- reattore;
- stoccaggio prodotti finito;
- infustaggio e spedizione.

Impianto Blending:

- arrivo mediante autocarri o autobotti delle materie prime;
- stoccaggio materie prime all'interno dei magazzini o degli appositi serbatoi;
- blender;
- stoccaggio prodotti finito;
- infustaggio e spedizione.

Utilities di stabilimento:

- centrale termica (2 generatori di calore Bono Energia da 6MWt alimentati a gas naturale);
- impianto aria compressa;
- impianto acqua compressa;
- impianto acqua di raffreddamento;
- impianto azoto liquido;
- impianto gas metano;
- impianto di trasformazione e di distribuzione energia elettrica;
- impianto trattamento acque reflue (WWT)

- raccolta e sollevamento;
- separazione oli;
- equalizzazione e neutralizzazione;
- flottazione;
- ossidazione biologica;
- chiarificazione e scarico;
- linea fanghi.

Nell'installazione è presente un impianto per la Messa in Sicurezza Operativa delle acque di falda (TAF-P e TAF-S).

Per gli schemi impiantistici e le planimetrie dello stabilimento si rimanda agli allegati tecnici presentati dall'Azienda unitamente all'istanza di Autorizzazione Integrata Ambientale.

2. CONDIZIONI GENERALI

1. La presente autorizzazione è rilasciata con riferimento al quadro impiantistico descritto nel precedente quadro tecnico e alla documentazione presentata dal Gestore.
2. Il Gestore deve sempre garantire il regolare **svolgimento dell'attività di controllo** da parte degli Enti preposti, ed in particolare:
 - a. deve essere **permesso l'accesso** all'interno dell'installazione e la possibilità di effettuare tutte le ispezioni necessarie per l'espletamento dei controlli;
 - b. deve essere assicurata la presenza nell'installazione, durante l'attività lavorativa, di **personale incaricato** di presenziare ai controlli, ai campionamenti ed ai sopralluoghi;
 - c. **non devono essere ostacolate** le operazioni di controllo delle condizioni, in atto o potenziali, che sono pertinenti la formazione delle emissioni di qualsivoglia tipologia (abituale, occasionale, accidentale, ecc.); tra le sopraccitate operazioni è compreso anche il prelievo di campioni di reflui in corso di formazione e/o presenti nell'insediamento;

- d. deve essere **consentito il controllo** di tutta la rete di approvvigionamento idrico compreso il controllo dei relativi misuratori totalizzatori;
 - e. deve essere garantita l'**accessibilità in condizioni di sicurezza** e devono essere sottoposti a regolare manutenzione tutti i punti di campionamento finale per le emissioni in acqua e in aria.
3. Ai sensi dell'art. 29-decies, comma 1 del D.Lgs.152/2006, il Gestore, prima di dare attuazione agli adempimenti richiesti secondo le scadenze riportate, deve darne comunicazione alla Città Metropolitana di Torino; nel caso in cui, per motivate esigenze tecniche, non sia possibile garantire il rispetto di una delle scadenze indicate, il Gestore deve provvedere ad informarne anticipatamente il prima possibile la Città Metropolitana di Torino, indicando le motivazioni e i tempi necessari per adempiere a quanto richiesto.
 4. Per l'effettuazione dei monitoraggi e degli autocontrolli e per la presentazione dei relativi risultati devono essere seguiti i principi base descritti dalle **Linee Guida sui sistemi di monitoraggio** emanate con Decreto 31 gennaio 2005 (Supplemento ordinario n.107 alla Gazzetta ufficiale 13 giugno 2005 n. 135).
 5. I **risultati dei controlli** previsti dalle procedure interne devono essere conservati in apposito registro presso lo stabilimento a disposizione degli Enti preposti al controllo. **Eventuali criticità** riscontrate durante il monitoraggio ambientale, le anomalie e gli incidenti potenzialmente pericolosi per l'ambiente devono essere gestiti secondo le seguenti indicazioni:
 - a. individuazione della causa per porre in atto azioni correttive;
 - b. registrazione di tutte le informazioni possibili riguardo la causa e l'estensione del problema e le azioni adottate per correggerlo;
 - c. nuovo controllo per verificare la soluzione del problema
 6. La documentazione aziendale relativa alle procedure di intervento in caso di **guasti** e di **emergenza** deve essere aggiornata secondo le disposizioni contenute nel presente atto.
 7. il Gestore deve inviare il **Report Ambientale** entro il 30 aprile dell'anno successivo a quello di riferimento del monitoraggio alla Città Metropolitana di Torino, al Dipartimento Provinciale dell'ARPA e al Comune di Robassomero. Il Report deve contenere gli esiti dei controlli e le comunicazioni e relazioni richieste secondo quanto riportato nel presente allegato e riassunto al Capitolo 10 "Comunicazioni agli Enti e Report Ambientale"..
 8. Sono esclusi dal rispetto delle condizioni riportate nella presente

autorizzazione gli **impianti dismessi o di cui non è più previsto l'utilizzo e di cui il gestore abbia provveduto a dare comunicazione alla Città Metropolitana di Torino**. Nel caso tali impianti siano ancora presenti in stabilimento, devono essere segnalati con apposita cartellonistica. Le apparecchiature devono essere scollegate dalle reti dei servizi (rete elettrica, pneumatica, idrica, combustibile) e i punti di emissione devono essere scollegati o sigillati. Nel caso di successiva riattivazione dell'impianto, deve essere dato avviso alla Città Metropolitana **almeno 60 giorni prima della riattivazione** e, qualora richiesti, devono essere svolti gli autocontrolli periodici con le modalità descritte nella parte "Piano di monitoraggio e controllo".

9. Ai sensi dell'art. 29-decies comma 2 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., il Gestore deve **informare immediatamente la Città Metropolitana di Torino e l'ARPA Piemonte in caso di violazione delle condizioni dell'autorizzazione**, e provvede ad adottare nel contempo le misure necessarie a ripristinare nel più breve tempo possibile la conformità.
10. Ai sensi dell'art 29-undecies comma 1 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., in caso di **incidenti o eventi imprevisti che incidano in modo significativo sull'ambiente**, il Gestore deve adottare immediatamente le misure per limitare le conseguenze ambientali e prevenire ulteriori eventuali incidenti o eventi imprevisti e deve inoltre informare immediatamente la Città Metropolitana di Torino e l'ARPA Piemonte dell'evento accaduto e delle misure adottate.

3. MODIFICHE DELL'INSTALLAZIONE

1. Ai sensi dell'art. 29-nonies del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., il Gestore deve comunicare alla Città Metropolitana di Torino, almeno **60 giorni** prima della data di realizzazione prevista, le modifiche in progetto relative a caratteristiche, funzionamento o potenziamento dell'installazione, che possano produrre conseguenze sull'ambiente. Entro tale termine, nel caso in cui la Città Metropolitana di Torino rilevi che la modifica è sostanziale, come definito dall'art. 5, comma 1, lettera l) e l-bis) dello stesso decreto, ne dà notizia al Gestore, procedendo secondo quanto previsto dal comma 2 dell'art. 29-nonies del D.Lgs.152/2006. Altrimenti, decorso il termine di 60 giorni, il Gestore potrà realizzare le modifiche comunicate. Al fine di predisporre la suddetta

comunicazione è disponibile apposita modulistica sul sito istituzionale della Città Metropolitana di Torino.

2. Il Gestore deve allegare alla comunicazione di modifica la planimetria e/o lo schema di funzionamento della parte di installazione modificata, e una relazione che descriva gli aspetti ambientali influenzati dalla modifica e gli aggiornamenti previsti rispetto al quadro autorizzativo riportato nel presente provvedimento.
3. In caso di modifica dell'installazione il Gestore deve valutare la necessità di aggiornare e, se del caso, allegare alla comunicazione di modifica le informazioni trasmesse ai sensi del capitolo "Protezione del suolo e delle acque sotterranee" (Valutazione preliminare della possibilità di contaminazione del suolo e delle acque sotterranee e Relazione di riferimento), nonché quelle trasmesse ai sensi del Regolamento Regionale 1/R del 20 febbraio 2006 (Piano di prevenzione e gestione delle acque di dilavamento e delle acque di lavaggio delle aree esterne).
4. Ai sensi dell'art. 29-nonies comma 3 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., il Gestore deve informare la Città Metropolitana di Torino e l'ARPA Piemonte in merito ad ogni nuova istanza presentata ai sensi della normativa in materia di prevenzione dei **rischi da incidenti rilevanti**, ai sensi della normativa in materia di **valutazione di impatto ambientale** ed ai sensi della normativa in **materia urbanistica**. La comunicazione, da effettuare prima della data di realizzazione degli interventi, deve specificare gli elementi in base ai quali il Gestore ritiene che gli interventi previsti non comportino né effetti sull'ambiente, né contrasto con le prescrizioni esplicitamente già fissate nell'Autorizzazione Integrata Ambientale.
5. Ai sensi dell'art. 29-nonies comma 4 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., nel caso in cui intervengano variazioni nella titolarità della gestione dell'impianto, il vecchio e il nuovo gestore ne danno comunicazione **entro 30 giorni** alla Città Metropolitana di Torino, anche nella forma dell'autocertificazione, ai fini della volturazione dell'Autorizzazione Integrata Ambientale.

4. EMISSIONI IN ATMOSFERA

4.1. LIMITI DI EMISSIONE

1. I **valori limite di emissione** fissati nel *Quadro Emissioni in Atmosfera* del

presente allegato rappresentano la massima concentrazione ed il massimo quantitativo orario in peso di sostanze che possono essere emesse in atmosfera dalle lavorazioni o dagli impianti considerati.

2. Ai sensi del punto 2.3 dell'Allegato VI alla Parte V del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., **in caso di misure discontinue**, le emissioni convogliate si considerano conformi ai valori limite se nel corso di una misurazione, la concentrazione ed il flusso di massa, calcolati come media di almeno tre letture consecutive e riferite ad un'ora di funzionamento dell'impianto nelle condizioni di esercizio più gravose, non supera i valori limite di emissione riportati nel Quadro Emissioni in Atmosfera.
3. I valori limite di emissione si applicano ai **periodi di normale funzionamento** dell'impianto intesi come i periodi in cui l'impianto è in funzione con esclusione dei periodi di avviamento e di arresto e dei periodi in cui si verificano anomalie o guasti tali da non permettere il rispetto dei valori stessi. Non costituiscono in ogni caso periodi di avviamento o di arresto i **periodi di oscillazione** che si verificano regolarmente nello svolgimento della funzione dell'impianto.
4. Ogni qualvolta si verifichi un'**anomalia** di funzionamento o un'**interruzione** di esercizio degli impianti di abbattimento o degli impianti produttivi tale da non permettere il rispetto dei valori limite di emissione, il Gestore adotta immediate misure per il ripristino della regolare funzionalità degli impianti.
5. Il Gestore è tenuto ad adottare tutte le precauzioni opportune per ridurre al minimo le emissioni durante le fasi di **avviamento** e di **arresto** degli impianti produttivi.
6. Qualora il Gestore accerti che, a seguito di malfunzionamenti o avarie, **un valore limite di emissione è superato**:
 - a. adotta le misure necessarie per garantire un tempestivo ripristino della conformità;
 - b. informa, ai sensi dell'art. 271 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., entro le otto ore successive all'evento la Città Metropolitana di Torino e l'A.R.P.A. Piemonte, precisando le ragioni tecniche e/o gestionali che ne hanno determinato l'insorgere, gli interventi occorrenti per la sua risoluzione e la relativa tempistica prevista.

4.2. GESTIONE E MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI

7. La temperatura degli effluenti in uscita dalla camera di combustione del **combustore termico** (camino SL/TC) **non deve essere inferiore a 850°C**.
8. Ai sensi dell'art. 294 del D.Lgs. 152/2006 gli **impianti di combustione** di potenza termica nominale, per singolo focolare, pari o superiore a 6 MW (camini SL1/CT ed SL2/CT), devono essere dotati di rilevatori della temperatura nei gas effluenti nonché di un analizzatore per la misurazione e la registrazione in continuo dell'ossigeno libero e del monossido di carbonio. Il medesimo impianto deve essere dotato, ove tecnicamente fattibile, di regolazione automatica del rapporto aria-combustibile. I suddetti parametri devono essere rilevati nell'effluente gassoso all'uscita della camera di combustione. Tale monitoraggio è da intendersi finalizzato all'ottimizzazione del rendimento di combustione: il Gestore non è quindi tenuto ad attenersi alle disposizioni dell'Allegato VI alla parte V del D.Lgs. 152/2006 (Sistema di Monitoraggio in continuo delle Emissioni).
9. I **sistemi di aspirazione e di contenimento delle emissioni** devono essere mantenuti in continua efficienza: a tal fine devono essere effettuate a cura del Gestore manutenzioni ed ispezioni periodiche con le cadenze riportate nei rispettivi manuali di fornitura degli impianti. Deve essere adottato un **apposito registro delle manutenzioni** da aggiornarsi con gli interventi manutentivi e le verifiche effettuate sui sistemi di aspirazione e di contenimento delle emissioni (data, fase produttiva, impianto e oggetto dell'intervento). Il registro delle manutenzioni deve essere conservato in stabilimento, per almeno tutta la validità della presente autorizzazione, a disposizione degli Enti preposti al controllo. Il registro dovrà riportare, tra l'altro, le seguenti informazioni:
 - a. Per i sistemi di abbattimento a servizio dei **silos S251, S252, S253 e S762**:
 - la data e l'esito delle ispezioni periodiche, da effettuarsi con cadenza almeno semestrale, per la verifica dello stato di efficienza del sistema;
 - la data ed il tipo degli interventi di manutenzione eseguiti.
 - b. Per i sistemi di abbattimento a **carboni attivi**:
 - la data ed il quantitativo di carbone attivo sostituito;
 - la data e l'esito delle verifiche sul progressivo stato di saturazione dei

carboni attivi, effettuate periodicamente con un dispositivo cercafughe.

10. Gli impianti devono essere gestiti evitando, per quanto possibile, che si generino **emissioni diffuse** tecnicamente convogliabili dalle lavorazioni autorizzate. Devono essere inoltre evitati gli stoccaggi a cielo aperto di materiali di ogni specie che possano dare luogo ad emissioni odorogene o polverulente.

4.3. PUNTI DI EMISSIONE E CONVOGLIAMENTO DEGLI EFFLUENTI

11. I condotti per l'emissione in atmosfera degli effluenti devono essere provvisti di idonee prese (dotate di opportuna chiusura) per la misura ed il campionamento degli stessi, da realizzarsi secondo le indicazioni del capitolo 4 del Metodo Unichim 422 (manuale n. 122 - misure alle emissioni). Tali prese devono essere posizionate in modo da consentire il campionamento secondo le norme del capitolo 2 del medesimo metodo. Laddove non sia possibile posizionare le **prese di campionamento** in ottemperanza a quanto ivi previsto è necessario adottare i criteri per la determinazione dei punti di misura e prelievo di cui al successivo capitolo 5 del metodo.
12. La **sezione di campionamento** deve essere resa accessibile ed agibile per le operazioni di rilevazione con le necessarie condizioni di sicurezza. Qualora, per ragioni tecniche, non sia possibile l'installazione di strutture fisse, il Gestore deve garantire la disponibilità di opportune piattaforme mobili entro le due ore successive dall'ingresso del personale tecnico preposto al controllo.
13. I **condotti di scarico** devono essere realizzati in modo da consentire la migliore dispersione dell'effluente gassoso nell'atmosfera, secondo le prescrizioni stabilite da eventuali norme in materia, derivanti da regolamenti comunali o fissate dalla competente autorità sanitaria, tenuto conto che, sotto il profilo tecnico, sarebbe opportuno che il punto di emissione risulti almeno 1 metro più elevato rispetto agli edifici presenti nel raggio di 10 metri ed alle aperture di locali abitati nel raggio di 50 metri.

4.4. MONITORAGGIO E CONTROLLO

14. Il rilevamento periodico degli effluenti gassosi (**autocontrolli periodici**) deve essere effettuato, nelle più gravose condizioni di esercizio degli impianti, secondo la periodicità prevista nella colonna “frequenza autocontrolli” del *quadro emissioni*, **con decorrenza a far data dall’ultimo autocontrollo eseguito**.
15. Il Gestore deve determinare, sul punto di emissione SL/TC (**combustore termico**) ad ogni autocontrollo anche la concentrazione di NO_x (espressi come NO₂) e SO₂. La temperatura ed il tenore di ossigeno degli effluenti in uscita dalla camera di combustione deve essere misurata in continuo e registrata su supporto informatico. Le registrazioni devono essere conservate in stabilimento per tutta la durata di validità dell’autorizzazione a disposizione degli Enti preposti al controllo.
16. Il Gestore deve comunicare alla Città Metropolitana di Torino ed al Dipartimento Provinciale dell’A.R.P.A., **con almeno 15 giorni di anticipo**, la data in cui intende effettuare gli autocontrolli periodici.
17. Il Gestore deve trasmettere, annualmente **entro il 30 aprile**, congiuntamente al **Report Ambientale** di cui al paragrafo 2.7, una relazione con i risultati degli autocontrolli delle emissioni ai punti emissivi indicati nel *Quadro Emissioni in Atmosfera*, allegando i certificati analitici redatti da tecnico abilitato, contenenti tutte le informazioni richieste al presente paragrafo.
18. Ai fini di una corretta interpretazione dei dati, alle misure di emissione effettuate con metodi discontinui o con metodi continui automatici devono essere associati i valori delle **grandezze più significative dell’impianto**, atte a caratterizzarne lo stato di funzionamento, rilevati al momento di effettuazione degli autocontrolli (ad esempio condizioni di marcia degli impianti, tipo di prodotto in produzione, ecc).
19. Per l’effettuazione degli autocontrolli devono essere seguite le norme UNICHIM in merito alle “Strategie di campionamento e criteri di valutazione delle emissioni” (Manuale n. 158/1988). I metodi analitici per il controllo delle emissioni sono quelli riportati nella tabella seguente. Per la determinazione del parametro **Composti Organici Totali (C.O.T.)/Sostanze Organiche Totali**

(S.O.T.) deve essere utilizzato un metodo strumentale in continuo con rivelatore a ionizzazione di fiamma (FID), così come previsto nella parte VI, allegato III, parte V del D.Lgs. n. 152/2006 (metodo UNI EN 12619/UNI EN 13526), eseguendo 3 campionamenti della singola durata di 30 minuti. Metodi alternativi possono essere utilizzati a condizione che garantiscano prestazioni equivalenti in termini di sensibilità, accuratezza e precisione. In tal caso nella presentazione dei risultati deve essere descritta dettagliatamente la metodica utilizzata.

TABELLA 1: METODI DI CAMPIONAMENTO ED ANALISI.

| Parametri | Norme | |
|--|---|---------------------------|
| | UNI | ISO |
| Gas di combustione CO, CO ₂ , CH ₄ , O ₂ (metodo gascromatografico) | UNI 9968 (sostituisce M.U. 542) | - |
| CO | UNI 15058:2006 | ISO 12039 |
| NO _x | UNI 10878:2000 | ISO 10849:1996 |
| O ₂ | UNI EN 14789 | ISO 12039 |
| Polveri | UNI EN 13284-1:2003 | ISO 9096:2003/Cor. 1:2006 |
| C.O.T. | UNI 12619 – UNI 13526 | - |
| C.O.T. | UNI EN 13649:2002 (Singoli composti) | - |
| Velocità e Portata | UNI 10169:2001 | ISO 10780:1994 |

4.5. QUADRO EMISSIONI IN ATMOSFERA

VALORI LIMITE ALLE EMISSIONI CONVOGLIATE IN ATMOSFERA, FREQUENZA E MODALITA' DEI CONTROLLI PERIODICI

| n° camino | Provenienza | Impianto | Portata [Nm³/h] | Inquinanti | | | Impianto di abbattimento | Autocontrolli |
|--------------|-------------|---------------------------|--------------------|---|-----------------------|------------------------------|---------------------------------------|--|
| | | | | Tipologia | Limiti | | | |
| | | | | | Concentr. [mg/Nm³] | Flusso di massa [kg/h] | | |
| SL1/OCP | OCP | Cappa su masticatore | 2000 | Polveri totali (comprese nebbie oleose) | 10 | - | nessuno | Annuale |
| SL2/OCP | OCP | Gas di testa masticatore | 500 | Polveri totali (comprese nebbie oleose) | 10 | - | Pompa ad anello liquido e demister | Annuale |
| SL/TC | CAS e PMA | Abbattitore centralizzato | 2500 | Polveri totali | 5 | - | Combustore termico | Annuale Monitoraggio annuale anche di NO _x e SO ₂ ⁽¹⁾ |
| | | | | C.O.T. | 50 | - | | |
| | | | | CO | 100 | - | | |
| SS1/BLD | BLD | Impianto Blending | 1200 | C.O.T. | 20 | - | Carboni attivi | Annuale |

AREA RISORSE IDRICHE E QUALITA' DELL'ARIA

Servizio Qualità dell'Aria e Risorse Energetiche – Ufficio Coordinamento A.I.A.

Corso Inghilterra, 7 - 10138 Torino Tel. 011 861 6856 - Fax 011 861 4284 immacolata.trecca@cittametropolitana.torino.it

www.cittametropolitana.torino.it

| n° camino | Provenienza | Impianto | Portata [Nm ³ /h] | Inquinanti | | | Impianto di abbattimento | Autocontrolli |
|----------------|---------------------|--|---------------------------------|---|--|------------------------------|-----------------------------|---------------|
| | | | | Tipologia | Limiti | | | |
| | | | | | Concentr. [mg/Nm ³] | Flusso di massa [kg/h] | | |
| SL1/CT | Centrale Termica | Caldaia A Combustibile: gas naturale Potenza termica: 9MWt | 12000 | Polveri totali CO NO _x (come NO ₂) | 5 ⁽²⁾ 100 ⁽²⁾ 150 ⁽²⁾ | 0,06 1,20 1,80 | nessuno | Annuale |
| SL2/CT | Centrale Termica | Caldaia B Combustibile: gas naturale Potenza termica: 9MWt | 12000 | Polveri totali CO NO _x (come NO ₂) | 5 ⁽²⁾ 100 ⁽²⁾ 150 ⁽²⁾ | 0,06 1,20 1,80 | nessuno | Annuale |
| SL15 / CAS | CAS | Silos S252 | 2500 | - | - | - | Filtro a maniche | nessuno |
| SL15A / CAS | CAS | Silos S253 | 2500 | - | - | - | Filtro a maniche | nessuno |
| SL15B / CAS | CAS | Silos S251 | 800 | - | - | - | Filtro a maniche | nessuno |

AREA RISORSE IDRICHE E QUALITA' DELL'ARIA

Servizio Qualità dell'Aria e Risorse Energetiche – Ufficio Coordinamento A.I.A.

Corso Inghilterra, 7 - 10138 Torino Tel. 011 861 6856 - Fax 011 861 4284 immacolata.trecca@cittametropolitana.torino.it

www.cittametropolitana.torino.it

| n° camino | Provenienza | Impianto | Portata [Nm ³ /h] | Inquinanti | | | Impianto di abbattimento | Autocontrolli |
|----------------|--|------------|---|------------|------------------------------------|------------------------------|-----------------------------|---------------|
| | | | | Tipologia | Limiti | | | |
| | | | | | Concentr. [mg/Nm ³] | Flusso di massa [kg/h] | | |
| SL15C / CAS | CAS | Silos S762 | 2000 | - | - | - | Filtro a maniche | nessuno |
| SL / MENSA | Mensa | - | <i>Attività non soggetta ad autorizzazione ai sensi dell'art. 272, comma 1 del D.Lgs. 152/06 (Allegato IV alla Parte quinta, Parte I, comma 1, lettera e)</i> | | | | | |
| SL / FALDA | Impianto di trattamento acque di falda | TAF-P | <i>Attività non soggetta ad autorizzazione ai sensi dell'art. 272, comma 1 del D.Lgs. 152/06 (Allegato IV alla Parte quinta, Parte I, comma 1, lettera p)</i> | | | | | |

| n° camino | Provenienza | Impianto | Portata [Nm ³ /h] | Inquinanti | | Impianto di abbattimento | Autocontrolli | |
|---|-------------|----------------------|---------------------------------|------------|------------------------------------|-----------------------------|---------------|------------------------------|
| | | | | Tipologia | Limiti | | | |
| | | | | | Concentr. [mg/Nm ³] | | | Flusso di massa [kg/h] |
| SL/LAB1 SL/LAB2 SL/LAB3 SL/LAB4 SL/LAB5 SL/LAB6 SL/LAB7 SL/LAB8 SL/LAB9 SL/LAB10 SL/LAB11 SL/LAB12 | Laboratori | Cappe di laboratorio | | | | | | |

Attività non soggetta ad autorizzazione ai sensi dell'art. 272, comma 1 del D.Lgs. 152/06 (Allegato IV alla Parte quinta, Parte I, comma 1, lettera jj)

(1): vedi prescrizione n. 4.4.15;

(2): le concentrazioni sono riferite al gas secco e ad un tenore volumetrico di ossigeno del 3% a 0 °C e 1013 hPa.

AREA RISORSE IDRICHE E QUALITÀ DELL'ARIA

Servizio Qualità dell'Aria e Risorse Energetiche – Ufficio Coordinamento A.I.A.

Corso Inghilterra, 7 - 10138 Torino Tel. 011 861 6856 - Fax 011 861 4284 immacolata.trecca@cittametropolitana.torino.it

www.cittametropolitana.torino.it

5. EMISSIONI NELLE ACQUE

5.1. SITUAZIONE ESISTENTE ALL'ATTO DELL'AUTORIZZAZIONE

5.1.1. APPROVVIGIONAMENTO IDRICO

Sono presenti un allacciamento all'acquedotto per utilizzo igienico-sanitario e due pozzi ad uso igienico-sanitario e industriale:

| Denominazione | Codice univoco (L.R. n. 22/99) | Portata massima [l/s] |
|---------------|-----------------------------------|--------------------------|
| P1 | TO-P-03932 | 8 |
| P2 | TO-P-03933 | 55 |

Vengono riutilizzate nello stabilimento anche le acque depurate provenienti dall'impianto "Water Reuse" e le acque provenienti dall'impianto di messa in sicurezza e bonifica. L'impianto Water Reuse preleva l'acqua in uscita dall'impianto di trattamento acque reflue (WWT – Waste Water Treatment) e la invia al serbatoio TK1201; l'acqua viene addizionata di ipoclorito di sodio, biodisperdente e anti-incrostante ed utilizzata come reintegro nel circuito dell'acqua di raffreddamento.

5.1.2. SCARICO DI ACQUE REFLUE

Gli scarichi e le immissioni generati dallo stabilimento sono così suddivisi:

- 1 scarico tecnologico delle acque di processo, unitamente a quelle meteoriche provenienti dalle aree pavimentate, in acque superficiali (Torrente Stura di Lanzo), per una portata media di circa 288 m³/giorno (cod. scarico TO1015066);
- 1 immissione in acque superficiali (Torrente Stura di Lanzo) delle acque di falda provenienti dall'impianto di messa in sicurezza e bonifica;

Il Progetto definitivo di Bonifica dei terreni e di Messa in sicurezza operativa prevede un impianto di trattamento per le acque di falda profonda (TAF-P) e un impianto di trattamento per le acque di falda superficiale (TAF-S). Le acque trattate da tali impianti

non si configurano come scarichi di acque reflue.

All'impianto di trattamento acque reflue (WWT) affluiscono le acque reflue di processo e le acque meteoriche provenienti dalle aree pavimentate dello stabilimento.

L'impianto consta delle seguenti sezioni:

- Raccolta e sollevamento;
- Separatore API (disoleazione);
- Equalizzazione e neutralizzazione;
- Ossidazione biologica;
- Chiarificazione e scarico;
- Filtrazione fanghi di supero.

5.2. PRESCRIZIONI GENERALI

1. Il Gestore si deve impegnare ad **osservare le norme** previste dal Decreto Legislativo 152/06 e s.m.i.
2. E' fatto assoluto divieto al Gestore di **diluire gli scarichi finali** per rientrare nei limiti di accettabilità con acque prelevate allo scopo.
3. Il Gestore deve eseguire idonea e periodica **manutenzione dei sistemi di depurazione** e dei sistemi di trattamento specifici con particolare riferimento allo smaltimento periodico dei fanghi;
4. Il Gestore deve garantire l'**accessibilità dei pozzetti di ispezione** degli scarichi in rete fognaria per il campionamento da parte dell'autorità competente al controllo, effettuando con cadenza periodica le operazioni di manutenzione e pulizia atte a rendere agibile l'accesso ai punti di campionamento.
5. Il Gestore deve dare comunicazione preventiva alla Città Metropolitana di Torino, **entro 30 giorni**, di **eventuali variazioni della rete fognaria interna** e/o del ciclo produttivo se comportano variazioni della qualità e quantità degli scarichi autorizzati.
6. Il Gestore deve comunicare tempestivamente alla Città Metropolitana di Torino e all'A.R.P.A., qualunque irregolarità o **anomalia interna allo stabilimento** che dia luogo o possa dar luogo a scarichi o imbrattamenti delle acque superficiali o

sotterranee. In tali eventualità, il Gestore dovrà garantire procedure volte a contenere al massimo le immissioni in ambiente idrico; in ogni caso non dovranno essere provocati fenomeni di inquinamento tali da peggiorare l'attuale situazione ambientale.

7. In caso di **situazioni di emergenza**, quali ad esempio incendi, o improvvisi malfunzionamenti degli impianti di trattamento, dovrà essere immediatamente dato avviso all'ARPA e alla Città Metropolitana di Torino.

5.3. PIANO DI MONITORAGGIO E CONTROLLO

8. Il Gestore deve garantire il rispetto dei **valori limite allo scarico finale** previsti per gli scarichi in acque superficiali dalla Tabella 3 dell'Allegato 5 della Parte III del D.Lgs. 152/06 per tutti i parametri ivi elencati.
9. Il Gestore deve eseguire **un'analisi di autocontrollo dei reflui scaricati in acque superficiali con frequenza annuale**, secondo le indicazioni riportate in **Tabella 1**. A tal fine utilizza i metodi di campionamento, conservazione, analisi del campione e relativa procedura di valutazione dei dati acquisiti indicati nelle linee guida in materia di sistemi di monitoraggio (allegato II al D.M. 31 Gennaio 2005) e nel manuale "Metodi analitici per le acque" pubblicato dall'APAT. I campioni di controllo da sottoporre ad analisi devono essere di tipo medio composito nell'arco delle tre ore come previsto dal D.Lgs. n. 152/06. Il prelievo dei campioni dovrà essere effettuato nelle condizioni di normale funzionamento dell'impianto di depurazione e al momento del suo scarico in acque superficiali.

TABELLA 1: PIANO DEI CONTROLLI ANALITICI DEI REFLUI SCARICATI IN ACQUE SUPERFICIALI.

| Inquinante | Valori limiti di emissione | Unità di misura | Periodicità |
|---|--------------------------------------|-----------------|-------------|
| Conducibilità | --- | mS/cm | Annuale |
| pH | 5,5 - 9,5 | --- | |
| Temperatura | --- | °C | |
| Colore | non percettibile con diluizione 1:20 | | |
| Odore | non deve essere causa di molestie | | |
| Materiali grossolani | assenti | | |
| Solidi sospesi totali | ≤80 | mg/l | |
| BOD ₅ (come O ₂) | ≤40 | mg/l | |
| COD (come O ₂) | ≤160 | mg/l | |
| Alluminio | ≤1 | mg/l | |
| Arsenico | ≤0,5 | mg/l | |
| Bario | ≤20 | mg/l | |
| Boro | ≤2 | mg/l | |
| Cadmio | ≤0,02 | mg/l | |
| Cromo totale | ≤2 | mg/l | |
| Cromo VI | ≤0,2 | mg/l | |
| Ferro | ≤2 | mg/l | |
| Manganese | ≤2 | mg/l | |
| Mercurio | ≤0,005 | mg/l | |
| Nichel | ≤2 | mg/l | |
| Piombo | ≤0,2 | mg/l | |
| Rame | ≤0,1 | mg/l | |
| Selenio | ≤0,03 | mg/l | |
| Stagno | ≤10 | mg/l | |
| Zinco | ≤0,5 | mg/l | |
| Cianuri totali come (CN) | ≤0,5 | mg/l | |
| Cloro attivo libero | ≤0,2 | mg/l | |
| Solfuri (come H ₂ S) | ≤1 | mg/l | |
| Solfiti (come SO ₃) | ≤1 | mg/l | |
| Solfati (come SO ₄) | ≤1000 | mg/l | |
| Cloruri | ≤1200 | mg/l | |

| Inquinante | Valori limiti di emissione | Unità di misura | Periodicità |
|---|--|-----------------|-------------|
| Fluoruri | ≤6 | mg/l | |
| Fosforo totale (come P) | ≤10 | mg/l | |
| Azoto ammoniacale (come NH ₄) | ≤15 | mg/l | |
| Azoto nitroso (come N) | ≤0,6 | mg/l | |
| Azoto nitrico (come N) | ≤20 | mg/l | |
| Grassi e olii animali/vegetali | ≤20 | mg/l | |
| Idrocarburi totali | ≤5 | mg/l | |
| Fenoli | ≤0,5 | mg/l | |
| Aldeidi | ≤1 | mg/l | |
| Solventi organici aromatici | ≤0,2 | mg/l | |
| Solventi organici azotati | ≤0,1 | mg/l | |
| Tensioattivi totali | ≤2 | mg/l | |
| Pesticidi fosforati | ≤0,10 | mg/l | |
| Pesticidi totali (esclusi i fosforati) | ≤0,05 | mg/l | |
| tra cui: | | | |
| - aldrin | ≤0,01 | mg/l | |
| - dieldrin | ≤0,01 | mg/l | |
| - endrin | ≤0,002 | mg/l | |
| - isodrin | ≤0,002 | mg/l | |
| Solventi clorurati | ≤1 | mg/l | |
| Escherichia coli | - | UFC/ 100ml | |
| Saggio di tossicità acuta | il campione non é accettabile quando dopo 24 ore il numero degli organismi immobili uguale o maggiore del 50% del totale | - | |

10. Il Gestore deve eseguire un **monitoraggio periodico** del sistema di trattamento delle acque reflue recapitanti in acque superficiali secondo le indicazioni riportate in **Tabella 2**.

TABELLA 2: PIANO DEI MONITORAGGI ANALITICI DEL SISTEMA DI TRATTAMENTO ACQUE REFLUE.

| Inquinante | Unità di misura | Periodicità |
|---|-----------------|---------------|
| COD (come O ₂) | mg/l | Giornaliera |
| Azoto nitroso (come N) | mg/l | Giornaliera |
| Azoto nitrico (come N) | mg/l | Giornaliera |
| Azoto ammoniacale (come NH ₄) | mg/l | Giornaliera |
| Solidi sospesi totali | mg/l | Giornaliera |
| Tensioattivi anionici | mg/l | Giornaliera |
| Idrocarburi totali | mg/l | Giornaliera |
| Fosforo totale (come P) | mg/l | Giornaliera |
| Toluene | mg/l | Bisettimanale |
| pH | - | Giornaliera |

11. Il Gestore è esonerato dall'effettuare il monitoraggio di cui al precedente punto 10 **nei giorni in cui lo scarico finale dell'impianto di trattamento acque reflue non è attivo** (fa fede il misuratore di livello sullo stramazzo della vasca finale).
12. Il Gestore deve **conservare i risultati** dei monitoraggi e controlli analitici di volta in volta effettuati in apposito registro presso lo stabilimento a disposizione degli Enti preposti al controllo, per tutta la durata di validità dell'Autorizzazione Integrata Ambientale.
13. il Gestore deve inviare, **entro il 30 aprile di ogni anno** congiuntamente al Report Ambientale di cui al paragrafo 2.7:
- i risultati degli autocontrolli di cui al punto 9, allegando i certificati analitici redatti da tecnico abilitato;
 - i risultati dei monitoraggi previsti al punto 10 in forma aggregata, utilizzando grafici e tabelle che meglio ne evidenzino gli andamenti nel tempo;
 - i volumi di acqua misurati secondo quanto disposto al punto 16 e al punto 18;

5.4. ACQUE METEORICHE DI DILAVAMENTO E DILAVAGGIO

14. Il Gestore deve rispettare gli interventi tecnico/gestionali individuati nel **Piano di prevenzione e gestione delle acque meteoriche** di dilavamento e delle acque di lavaggio di aree esterne presentato.
15. E' fatto assoluto divieto al Gestore di **immettere** le acque meteoriche in acque sotterranee.

5.5. BILANCIO IDRICO

16. Il Gestore deve **misurare mensilmente il volume complessivo annuo** dell'acqua:
 - a. prelevata dall'allacciamento acquedottistico;
 - b. emunta dai pozzi P1 e P2;
 - c. proveniente dal Water Reuse;
 - d. proveniente dall'impianto di messa in sicurezza e bonifica della falda;
 - e. scaricata allo scarico finale.
17. Il Gestore deve **mantenere in funzione** a propria cura ed onere gli strumenti di misura delle portate di cui al precedente punto 16 per i quali dovrà effettuare controlli di buon funzionamento almeno una volta l'anno, con relativa annotazione su idonea procedura operativa.
18. Il Gestore deve procedere alla valutazione del **bilancio idrico** di massa, **elaborato con cadenza annuale**, utilizzando almeno i volumi misurati di cui al precedente punto 16.

6. GESTIONE DEI RIFIUTI E DELLE MATERIE PRIME

1. La gestione dei rifiuti generati dall'attività deve avvenire nel rispetto delle disposizioni sul **deposito temporaneo** stabilite nella Parte IV, art. 183, del D.Lgs. n. 152/06 e s.m.i.

2. I recipienti contenenti i rifiuti devono possedere i requisiti indicati negli elaborati progettuali; tali recipienti devono inoltre essere contrassegnati con etichette o targhe, ben visibili per dimensione e collocazione, indicanti il codice CER, lo stato fisico, la tipologia e la pericolosità dei rifiuti stessi; i recipienti devono essere provvisti di chiusure atte ad impedire la fuoriuscita del contenuto e di dispositivi tali da rendere sicure ed agevoli le operazioni di movimentazione; parimenti, anche le aree di deposito devono essere dotate di appositi cartelli, indicanti la denominazione dell'area stessa e l'elenco dei rifiuti in stoccaggio.
3. I contenitori mobili destinati allo stoccaggio dei rifiuti, di materiale compatibile e inalterabile a contatto con il rifiuto contenuto e in buono stato di conservazione, devono essere disposti in modo tale da garantire una facile ispezionabilità e una sicura movimentazione, e su non più di 2 file sovrapposte.
4. La manipolazione dei rifiuti deve avvenire secondo le norme di buona pratica al fine di limitare i rischi per gli operatori e per l'ambiente.
5. Presso lo stoccaggio devono essere disponibili dispositivi antincendio di primo intervento, fatto salvo quanto espressamente disposto in merito nel Certificato di Prevenzione Incendi di competenza dei Vigili del Fuoco.
6. I rifiuti derivanti da imballaggi devono essere differenziati massimizzando la quota parte inviata al recupero e minimizzando il ricorso allo smaltimento come rifiuti urbani indifferenziati.
7. Le aree di stoccaggio rifiuti devono essere mantenute in buono stato di impermeabilizzazione e munite di pendenza o manufatti atti ad impedirvi il ristagno delle acque meteoriche.

7. PROTEZIONE DEL SUOLO E DELLE ACQUE SOTTERRANEE

1. Il Gestore deve eseguire una valutazione preliminare del rischio di contaminazione seguendo la procedura di cui all'Allegato I del D.M. n. 272 del 13 novembre 2014, per verificare la sussistenza dell'obbligo di presentazione all'autorità competente della **Relazione di riferimento sullo stato di qualità del suolo e delle acque sotterranee** (all'art. 5, comma 1, lett. v-bis, del D.Lgs. 152/2006), presentandone gli esiti all'autorità competente **entro 6 mesi dall'emanazione del presente atto**.
2. Qualora gli esiti della procedura di cui all'Allegato I del D.M. n. 272 del 13 novembre 2014 indichino l'obbligo di presentare la **Relazione di riferimento**, il Gestore è tenuto a presentare tale Relazione, **entro 18 mesi dall'emanazione del presente atto**.
3. A seguito dell'esame della documentazione presentata ai sensi dei punti 1 e 2 del presente capitolo, potranno essere disposti ulteriori e specifici approfondimenti ai fini della validazione della Relazione stessa come previsto dall'art. 29-ter, comma 1, lettera m), del D.Lgs. 152/06 e programmati controlli periodici sul suolo e sulle acque sotterranee ai sensi dell'art. 29-sexies, comma 6-bis, del D.Lgs. 152/06.
4. Nel caso di cessazione definitiva delle attività, il Gestore deve trasmettere alla Città Metropolitana di Torino un **Piano di dismissione dell'installazione**, contenente una valutazione dello stato di contaminazione del suolo e delle acque sotterranee da parte di sostanze pericolose pertinenti (come definite all'art. 5, comma v-octies), del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.) usate, prodotte o rilasciate dall'installazione e una descrizione degli interventi necessari ai sensi dell'art. 29-sexies, comma 9-quinques, del D.Lgs. 152/06, per rimediare ad eventuali fenomeni di inquinamento conseguenti alle attività autorizzate. Il Piano di dismissione dovrà inoltre indicare le modalità e le tempistiche relative alle operazioni conseguenti alla cessazione dell'attività produttiva (ad esempio: smantellamento impianti, svuotamento serbatoi, smaltimento di tutti i rifiuti presenti nell'installazione, ecc.), al fine di evitare fenomeni di inquinamento.
5. A garanzia dell'obbligo di riportare il sito allo stato constatato nella Relazione di riferimento, qualora dovuta, al momento della cessazione definitiva dell'attività, il Gestore dovrà prestare **adeguate garanzie finanziarie**, secondo le modalità che saranno stabilite dal D.M. che sarà adottato ai sensi dell'art. 29-sexies, comma 9-septies,

del D.Lgs 152/06, **entro 12 mesi** dall'entrata in vigore dello stesso Decreto e salvo diversi termini in esso stabiliti. Le installazioni per le quali non è necessaria la presentazione della Relazione di riferimento di cui all'articolo 29-quater, comma 1, lettera m), del D.Lgs. 152/06, non sono tenute a prestare le garanzie finanziarie di cui al presente punto.

8. EMISSIONI SONORE

Il Comune di Robassomero ha approvato in via definitiva il proprio Piano di Classificazione Acustica, pubblicato sul B.U.R. n. 38 del 18 settembre 2008. Pertanto, i **limiti acustici** attualmente in vigore sono quelli contenuti nel D.P.C.M. 14 novembre 1997.

9. SICUREZZA E PREVENZIONE DEI RISCHI DI INCIDENTI RILAVANTI

1. L'installazione è assoggettata al D.Lgs. n. 334/99 "Attuazione della direttiva 96/82/CE relativa al controllo dei pericoli di incidenti rilevanti connessi con determinate sostanze pericolose" ed in specifico per gli adempimenti di cui all'art. 8 del Decreto (**notifica e rapporto di sicurezza**).
2. Le **sostanze pericolose** detenute in stabilimento, dichiarate dal Gestore all'atto della domanda di autorizzazione, sono riportate nella tabella sottostante:

TABELLA 1: SOSTANZE PERICOLOSE DETENUTE IN STABILIMENTO.

| Sostanza/Preparato | Classificazione | Quantità massima presente in azienda (kg) | Modalità di stoccaggio |
|------------------------------|--|---|--------------------------------------|
| Gas naturale | F+ R12 | < 20 | Linee fisse da rete di distribuzione |
| Metanolo | F – T R11 – 23/24/25 – 39/23/24/25 | 339000 | Serbatoi |
| Ossigeno | O R8 | 11400 | Serbatoio criogenico |
| Gasolio | Xn – N R20 – 38 – 40 – 51/53 – 65 | 2500 | Serbatoio |
| Azobis-metil-butirronitrile | E – F – Xn R2 – 11 – 22 | 1000 | Fusti |
| Toluene | F – Xn R11 – 38 – 48/20 – 63 – 65 – 67 | 101000 | Serbatoi |
| Zinco dialchil-ditiofosfato | Xi – N R38 – 41 – 51/53 | 580000 | Serbatoi / Fusti |
| Zinco 2-Etilsil-ditiofosfato | Xi – N R41 – 51/53 | | Serbatoi |
| Derivato del triazolo | Xi – N R38 – 43 – 51/53 | | Fusti |
| Sale del triazolo | N R51/53 | | Fusti |
| Miscela di additivi | Xi – N R38 – 41 – 51/53 | | Fusti |

10. COMUNICAZIONI AGLI ENTI E REPORT AMBIENTALE

Il Gestore deve inviare, entro le date indicate, le comunicazioni degli eventi e i documenti richiesti in ciascuna parte del presente atto e riassunti nelle Tabelle 10.1 e 10.2.

TABELLA 10.1 – COMUNICAZIONI PERIODICHE AGLI ENTI

| Evento | Enti a cui inviare la comunicazione | Data |
|--|--|--|
| Presentazione del Report Ambientale (prescrizione n. 2.7) | - Città Metropolitana di Torino - ARPA - Comune di Robassomero | Entro il 30 aprile dell'anno successivo a quello di effettuazione degli autocontrolli |
| Comunicazione della data degli autocontrolli pertinenti le emissioni in atmosfera (prescrizione n. 4.4.16). | - Città Metropolitana di Torino - ARPA | Almeno 15 giorni di anticipo rispetto alla data di campionamento |

TABELLA 10.2 – ALTRE COMUNICAZIONI

| Evento | Enti a cui inviare la comunicazione | Data |
|---|---|---|
| Eventuali comunicazioni di modifica (prescrizione n. 3.1) | - Città Metropolitana di Torino | Con almeno 60 giorni di anticipo |
| Comunicazione per ogni nuova istanza presentata per l'installazione ai sensi della normativa di prevenzione dei rischi da incidenti rilevanti , della normativa in materia di valutazione di impatto | - Città Metropolitana di Torino - ARPA | Comunicazione preventiva |

| Evento | Enti a cui inviare la comunicazione | Data |
|---|--|--|
| ambientale e della normativa in materia urbanistica (prescrizione n. 3.4) | | |
| Variazioni nella titolarità della gestione dell'impianto (prescrizione n. 3.5) | - Città Metropolitana di Torino | Entro 30 giorni |
| Valutazione preliminare della possibilità di contaminazione del suolo e delle acque sotterranee (prescrizione n. 7.1) | - Città Metropolitana di Torino | Entro sei mesi dalla data di emanazione del presente provvedimento |
| Relazione di riferimento (prescrizione n. 7.2) | - Città Metropolitana di Torino | Entro diciotto mesi dalla data di emanazione del presente provvedimento |
| Eventuale comunicazione di cessazione dell'attività e Piano di dismissione del sito (prescrizione n. 7.4) | - Città Metropolitana di Torino - ARPA - Comune di Robassomero | Nel caso di cessazione definitiva dell'attività |
| Comunicazione in caso di incidenti o eventi imprevisti che incidano in modo significativo sull'ambiente (prescrizione n. 2.10) | - Città Metropolitana di Torino - ARPA | Avviso immediato |
| Comunicazione in caso di violazione delle condizioni dell'autorizzazione (prescrizione 2.9) | - Città Metropolitana di Torino - ARPA | Avviso immediato |
| Eventuale superamento di un valore limite di emissione in atmosfera (prescrizione n. 4.1.6) | - Città Metropolitana di Torino | Entro le otto ore successive all'evento |

| Evento | Enti a cui inviare la comunicazione | Data |
|---|---|------------------------|
| | - ARPA | |
| Eventuali variazioni della rete fognaria interna o del ciclo produttivo (prescrizione n. 5.2.5) | - Città Metropolitana di Torino | Entro 30 giorni |
| Qualunque irregolarità o anomalia interna allo stabilimento che dia luogo o possa dar luogo a scarichi o imbrattamenti delle acque superficiali o sotterranee. (prescrizione n. 5.2.6) | - Città Metropolitana di Torino - ARPA | Avviso immediato |
| Situazioni di emergenza (incendi, improvvisi malfunzionamenti, etc...) che possano coinvolgere il ciclo delle acque (prescrizione n. 5.2.7) | - Città Metropolitana di Torino - ARPA | Avviso immediato |

I contenuti del Report Ambientale sono riassunti nella Tabella 10.3:

TABELLA 10.3 – CONTENUTI DEL REPORT AMBIENTALE

| Descrizione | Riferimenti | Note |
|--|------------------------|------|
| Risultati degli autocontrolli periodici pertinenti le emissioni in atmosfera | prescrizione n. 4.4.17 | |
| Risultati degli autocontrolli periodici e tutte le informazioni riguardanti il ciclo delle acque, il sistema di monitoraggio e il bilancio idrico | prescrizione n. 5.3.13 | |

Il **Report Ambientale** deve essere inviato annualmente entro il 30 aprile dell'anno successivo a quello di riferimento del monitoraggio alla Città Metropolitana di Torino, al Gestore del Servizio Idrico Integrato (SMAT S.p.A.), al Dipartimento Provinciale dell'ARPA e al Comune di Robassomero.

Una copia del Report Ambientale e i certificati analitici delle analisi alle emissioni in atmosfera e agli scarichi devono essere conservati presso l'Azienda fino al riesame della presente autorizzazione; i risultati dei monitoraggi richiesti dovranno essere riassunti in forma aggregata (andamento nel tempo, media, varianza...) e riportati in allegato alla documentazione di riesame della presente autorizzazione.

I certificati analitici degli autocontrolli alle emissioni in atmosfera devono essere redatti utilizzando il **modello CONTR.EM 2.0** adottato dalla Provincia di Torino con D.D. 181-47944/2010 e scaricabile dal sito internet della Città Metropolitana di Torino, canale Ambiente.